

## Relazione illustrativa

Il presente decreto, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, reca le disposizioni di attuazione in materia di imposta sostitutiva sugli utili e riserve di utili esteri.

Si tratta di un regime facoltativo temporaneo per l'affrancamento e di eventuale rimpatrio degli utili e delle riserve di utili risultanti dal bilancio delle partecipate estere con l'effetto di escludere da imposizione, in capo al soggetto partecipante fiscalmente residente o localizzato in Italia, gli utili provenienti da dette partecipate estere.

La disciplina consente, pertanto, di assoggettare a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi gli utili e le riserve di utili esteri non ancora percepiti alla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2023) e presenti nel bilancio relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 della partecipata estera, evitando la loro imposizione ordinaria al momento della percezione in Italia, secondo quanto disposto dagli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del TUIR.

Tale possibilità è riconosciuta sia ai partecipanti residenti sia ai partecipanti non residenti.

Con riguardo alla prima tipologia di soggetti, l'**articolo 2** circoscrive l'esercizio dell'opzione per l'imposta sostitutiva ai contribuenti che detengono le partecipazioni nell'entità estera nell'ambito della loro attività d'impresa. Questi possono essere imprese individuali e società di persone, escluse, naturalmente, le società semplici (soggetti IRPEF ed equiparati), società di capitali, società cooperative ed enti svolgenti attività d'impresa (soggetti IRES).

Con riguardo alla seconda tipologia di soggetti, si precisa che l'opzione per l'imposta sostitutiva è consentita anche a coloro che, seppur non residenti in Italia, esercitano un'attività commerciale nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione. In tal caso, l'opzione per l'imposta sostitutiva può riguardare unicamente le partecipazioni detenute nelle entità estere facenti parte del patrimonio della stabile organizzazione stessa.

Lo stesso articolo specifica, altresì, che la partecipazione nell'entità estera può essere detenuta direttamente o indirettamente dai soggetti sopra individuati.

Nel caso di partecipazioni detenute indirettamente, come definite all'articolo 1, lettera f), l'affrancamento è concesso laddove le partecipazioni siano detenute per il tramite di soggetti esteri controllati (soggetti esteri intermedi) e/o per il tramite di soggetti residenti, a loro volta, controllati o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri controllati di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 73 del TUIR (è, in buona sostanza, il caso di una S.O. in Italia - di una impresa estera controllata da una impresa italiana - che ha nel proprio patrimonio le partecipazioni di soggetti esteri intermedi). Per la verifica del requisito del controllo, che può essere diretto o indiretto, lo stesso articolo 1 - il quale reca ulteriori definizioni utili per una migliore comprensione e lettura del decreto - rinvia ai commi 2 e 3 dell'articolo 167 del TUIR in cui è previsto sia il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, sia il c.d. "controllo economico" che si verifica in presenza di una partecipazione agli utili nell'entità estera di oltre il 50 per cento.

L'articolo 2 stabilisce che nel caso in cui la partecipazione sia detenuta per il tramite di soggetti residenti controllati o stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri controllati di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 73 del TUIR, l'opzione è effettuata da questi ultimi; in tal modo viene a coincidere il soggetto che opta per l'imposta sostitutiva con il soggetto che potenzialmente può per primo percepire gli utili esteri nel territorio dello Stato italiano. In sostanza, in caso di partecipazione indiretta detenuta per il tramite di uno o più soggetti residenti controllati o stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri controllati di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 73 del TUIR, l'opzione



è effettuata dal soggetto residente "più vicino al confine"; in tal caso, ai fini dell'individuazione del soggetto non residente i cui utili è possibile affrancare, si tiene conto anche delle altre partecipazioni eventualmente detenute direttamente o indirettamente, anche tramite soggetti esteri intermedi, dal soggetto controllante residente degli stessi soggetti residenti o non residenti (si veda, in proposito, l'ipotesi 3, in calce alla presente relazione, in cui si evidenzia come la società ITA 2 abbia la possibilità di affrancare gli utili della società EE2 di cui detiene una partecipazione indiretta, pur non avendone il controllo). Per una migliore comprensione dell'applicazione della disciplina sono riportati in calce alla presente relazione alcuni ulteriori esempi pratici.

Infine, l'articolo 2, comma 2, in considerazione dell'equiparazione, ai fini di che trattasi, della stabile organizzazione all'estero in regime di *branch exemption* ex art. 168-ter del TUIR con le controllate estere intermedie (in tal senso è la lettera d) del comma 1 dell'articolo 1), stabilisce che l'opzione può essere esercitata anche per le partecipazioni detenute nel soggetto non residente riferibili al patrimonio di detta stabile organizzazione nonché per gli utili attribuiti alla stessa.

Si ricorda, infatti, che gli utili delle stabili organizzazioni esenti possono ricadere nelle disposizioni di cui all'articolo 89, comma 3, del TUIR, e, quindi, il regime facoltativo dell'imposizione sostitutiva viene esteso anche ai soggetti residenti per gli utili prodotti dalle loro stabili organizzazioni estere in regime di esenzione fiscale ex articolo 168-ter del TUIR.

All'**articolo 3** sono stabilite le modalità di calcolo dell'ammontare degli utili e delle riserve di utili esteri per i quali è possibile esercitare l'opzione per l'affrancamento.

Sul punto occorre tener presente che la norma crea un disallineamento tra gli utili e le riserve di utili potenzialmente oggetto di affrancamento, che sono quelli risultanti dal bilancio delle partecipate estere chiuso al 31 dicembre 2021 (*rectius* relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022; si preferisce, tuttavia, per semplicità, da ora in avanti, fare riferimento a un soggetto con esercizio coincidente con l'anno solare, ove non specificato diversamente), e gli utili e le riserve di utili effettivamente affrancabili che non devono essere stati già distribuiti alla data del 1° gennaio 2023.

Ciò posto, si è ritenuto opportuno, in considerazione della *ratio* della norma (volta a favorire il rimpatrio degli utili), evitare di penalizzare gli utili e le riserve di utili - sottraendoli alla disciplina dell'affrancamento - che, seppur distribuiti nel corso del 2022, non risultano ancora percepiti al 1° gennaio 2023 dal soggetto che effettua l'opzione.

In sostanza, nell'ottica dello spirito della norma, si è voluta favorire la "risalita" dei dividendi effettuata nel corso del 2022 in quanto, sebbene, trattasi di utili e riserve di utili già distribuiti alla data del 1° gennaio 2023 (e non presenti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 del soggetto estero intermedio che li ha percepiti), essi non sono stati ancora percepiti dal contribuente assoggettato a tassazione in Italia.

Stante, poi, la inscindibile correlazione tra le cessioni delle partecipazioni e l'incasso dei dividendi ad esse afferenti, le eventuali cessioni di partecipazioni avvenute, lungo la catena partecipativa estera nel corso del 2022, sono state considerate del pari ininfluenti, ai fini della determinazione dell'importo da affrancare, in quanto le stesse hanno, di fatto, consentito di monetizzare, in via anticipata, gli utili e le riserve di utili delle partecipate cedute.

Ciò premesso, l'articolo 3, in primo luogo, nel ribadire ciò che già è indicato dalla legge di bilancio per il 2023, ossia che deve trattarsi degli utili e delle riserve di utili spettanti in proporzione alla quota di partecipazione agli utili detenuta nei soggetti non residenti alla data di chiusura dell'esercizio di



questi ultimi relativo al periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022, chiarisce che, in caso di partecipazioni indirette - e, quindi, detenute per il tramite di soggetti esteri intermedi - occorre tenere conto dell'effetto del demoltiplicatore della quota di partecipazioni agli utili esistente a tale data (ossia, 31 dicembre 2021 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare). Ne consegue che è a quest'ultima data che occorrerà rilevare la quota di partecipazione agli utili per definire l'importo di utili e riserve di utili potenzialmente affrancabile. Ulteriore fondamentale chiarimento, a corollario di quanto sopra, è quello contenuto nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3, in base al quale l'importo degli utili e delle riserve di utili determinato secondo le regole anzidette va ridotto degli utili e delle riserve di utili "percepiti" dal soggetto di cui all'articolo 2 (o dai soggetti di cui all'articolo 8, comma 7; vd. *infra*) prima del 1° gennaio 2023 (e, quindi, nel periodo tra la data di riferimento prevista per la rilevazione degli utili affrancabili - data di chiusura dell'esercizio del soggetto partecipato estero relativo al periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 - e il 31 dicembre 2022). Se tale principio discende naturalmente dalla considerazione che tali utili sono già stati senz'altro posti in distribuzione alla data del 1° gennaio 2023, per i quali la legge di bilancio non concede l'affrancamento, viene resa la fondamentale precisazione che deve trattarsi di utili "percepiti" *ante* 1° gennaio 2023, chiarendo, *a contrariis*, che gli utili percepiti a partire dal 1° gennaio 2023 potranno essere affrancati anche se il documento che formalizza la distribuzione sia approvato prima della predetta data.

Va da sé che deve trattarsi di utili di bilancio che se percepiti dal soggetto residente sarebbero assoggettati al regime fiscale disposto per i dividendi: ciò comporta, ad esempio, che occorre verificare se gli utili e le riserve di utili della partecipata estera sono tali anche a seguito dell'applicazione delle presunzioni di distribuzione di cui all'articolo 47, comma 1, del TUIR; occorre verificare altresì che quelli che civilisticamente costituiscono utili, nel caso di distribuzione a soggetti fiscalmente residenti in Italia non siano qualificabili in capo a questi ultimi come interessi attivi, il che accade quando essi sono deducibili dal reddito della società estera. In sostanza, il principio sotteso a questa precisazione, come già rilevato, deriva dalla necessità, ai fini dell'affrancamento, di individuare solo gli utili che in assenza del regime temporaneo speciale in caso di distribuzione ad un soggetto residente sarebbero stati assoggettati a tassazione secondo le regole dettate in materia di utili da partecipazione.

Infine, il comma 2 dell'articolo 3 introduce una deroga al principio di determinazione dell'ammontare degli utili e delle riserve di utili affrancabili appena illustrato. In particolare, viene stabilito che tale importo deve essere ridotto della quota di partecipazione agli utili ceduta dal soggetto che esercita l'opzione nel periodo ricompreso tra il giorno successivo alla data di chiusura dell'esercizio del soggetto partecipato estero relativo al periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022. Pertanto, deve trattarsi della partecipazione di primo livello detenuta direttamente: (i) nella società estera i cui utili sono affrancabili ovvero (ii) nel soggetto estero intermedio tramite la quale si detiene la partecipazione nel soggetto i cui utili sono affrancabili.

Ne consegue che – nel citato periodo temporale di osservazione – risultano irrilevanti, ai fini della determinazione del *quantum* da affrancare:

- (i) le acquisizioni di partecipazioni effettuate sia da parte del soggetto che esercita l'opzione sia da parte dei soggetti esteri intermedi tramite i quali si detiene la partecipazione nel soggetto estero che ha gli utili oggetto di affrancamento;
- (ii) le cessioni di partecipazioni effettuate dai soggetti esteri intermedi per il tramite dei quali si detiene la partecipazione nel soggetto i cui utili si intendono affrancare.



L'**articolo 4** lascia piena discrezionalità al contribuente nella scelta dell'ammontare di utile da assoggettare a imposta sostitutiva, nel senso che questo può decidere sia quale partecipata estera considerare, ciascuna da indicare autonomamente in sede di opzione, sia l'importo di utili e riserve di utili da computare ai fini dell'imposta sostitutiva da versare. A tal riguardo, il contribuente mantiene traccia nella documentazione contabile o extra-contabile riferibile alla partecipata estera (ad esempio, delibere o atti di distribuzione) delle scelte effettuate in relazione agli utili e ai relativi importi oggetto di affrancamento. Si precisa che l'opzione si perfeziona mediante apposita indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 ed è efficace a decorrere dall'inizio del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.

Nell'**articolo 5** si chiariscono la determinazione e la modalità di versamento dell'imposta sostitutiva per la quale è prevista una doppia aliquota, a seconda del soggetto che esercita l'opzione: in misura pari al 9 per cento per i soggetti IRES e in misura pari al 30 per cento per i soggetti IRPEF.

Ne deriva che nell'ipotesi di opzione esercitata da una società di persone residente in Italia, a prescindere che sia partecipata da soci persone fisiche o da soci soggetti ad IRES, l'aliquota dell'imposta sostitutiva da assolvere è quella del 30% o del 27%, se agevolata, prevista per i soggetti IRPEF.

Fondamentale precisazione è quella contenuta nei primi due commi in merito alla circostanza che l'imposta sostitutiva è determinata su un ammontare di utili e riserve di utili in valuta estera convertita secondo il cambio del giorno di chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e, quindi, in base al cambio rilevato nel giorno antecedente quello di efficacia dell'opzione.

Il versamento dell'imposta sostitutiva deve avvenire in un'unica soluzione entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e non è ammessa alcuna compensazione. L'omesso o il carente versamento non fa venire meno l'efficacia dell'opzione ma si applicano, in tal caso, le ordinarie regole in materia di accertamento, di riscossione, di contenzioso e di sanzioni previste per le imposte sui redditi.

L'**articolo 6** disciplina la possibilità di applicare delle aliquote di imposta sostitutiva più favorevoli di tre punti percentuali rispetto a quelle previste nell'articolo 5. Tale possibilità è riservata ai soggetti residenti o localizzati in Italia che controllano, direttamente o indirettamente, l'entità estera e che sono, dunque, nella condizione di decidere il rimpatrio in Italia degli utili in esame. Per tale motivo, la sussistenza del requisito del controllo va verificata all'inizio del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, ossia dal momento in cui, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, come già descritto, il regime temporaneo speciale in commento si rende efficace.

Le minori aliquote di imposizione sostitutiva sono riconosciute se gli utili esteri (oggetto di affrancamento) sono percepiti entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 (lettera a) del comma 1).

Ulteriore condizione per fruire delle minori aliquote è l'accantonamento degli utili netti percepiti, che hanno fruito dell'aliquota dell'imposta sostitutiva ridotta, in una speciale riserva di patrimonio netto. Tale riserva, che assume rilevanza ai fini dell'Aiuto alla Crescita Economica (ACE) di cui al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, deve restare iscritta in bilancio per un periodo non inferiore a due esercizi da computarsi a partire dall'inizio dell'esercizio nel corso del quale essa è costituita (corrispondente all'esercizio successivo a quello di percezione degli utili stessi) fino al termine del secondo esercizio successivo a quello di prima iscrizione. In assenza di una contabilità generale e di un bilancio, si



stabilisce che i soggetti in regime di contabilità semplificata non hanno l'obbligo di operare l'accantonamento (lettera b) del comma 1).

L'accantonamento degli utili in una apposita riserva di patrimonio netto deve essere disposto in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio di percezione degli utili stessi. Viene anche chiarito che sulla riserva in esame, per ovvi motivi, non grava la presunzione assoluta di distribuzione disposta nell'articolo 47, comma 1, del TUIR. Resta inteso che, se la delibera assembleare ne dispone la distribuzione prima del decorso del biennio, verrà meno la condizione di cui al comma 1, lettera b).

Non viene negata, invece, la possibilità di fruire dell'aliquota agevolata di imposizione sostitutiva in caso di perdite di bilancio che non consentono la costituzione della riserva o che comportano la necessità del suo utilizzo per la relativa copertura. Tuttavia, si dispone che la riserva non costituita o ridotta a causa di perdite deve essere costituita o reintegrata dai soggetti che hanno esercitato l'opzione con gli eventuali utili prodotti nei successivi esercizi sino al termine previsto dalla lettera b) del comma 1. Oltre tale termine, viene naturalmente meno l'obbligo di cui al comma 1, lettera b), qualora la riserva non sia stata costituita o reintegrata per mancanza di utili.

Disposizioni riguardanti l'obbligo di ricostituzione della riserva sono dettate anche in caso di operazioni straordinarie per le quali si fa rinvio ai principi generali individuati dagli articoli 172 e 173 del TUIR in materia di fusioni e scissioni.

Il comma 5 chiarisce che l'opzione che comporta il pagamento di un'imposta sostitutiva ridotta può essere esercitata contestualmente con l'opzione per l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 in relazione ad entità estere differenti o in relazione a un ammontare di utili o riserve di utili differenti della medesima entità estera.

Il comma 6, invece, stabilisce, in buona sostanza, che le differenze di cambio tra il giorno di chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2022 (corrispondente alla data antecedente a quella di efficacia dell'opzione per il regime in esame nonché alla data in cui, ai sensi dell'articolo 5, è determinato il *quantum* degli utili da affrancare valutati secondo il cambio di quel giorno) e la data di effettiva percezione degli utili "affrancati" sono irrilevanti ai fini del rispetto della condizione di cui alla lettera a) del comma 1 dello stesso articolo 6. Ciò comporta, in altri termini, che la condizione si considera rispettata anche se la valuta euro si sia *medio tempore* rivalutata nei confronti della valuta locale, purché il rimpatrio degli utili sia effettuato in misura pari all'ammontare "affrancato" con l'aliquota ridotta. È per tale motivo che la disposizione, a prescindere dal cambio effettivo relativo alla data in cui si percepiscono gli utili, stabilisce che – ai detti fini – il rimpatrio è valutato secondo il cambio del giorno di chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e, quindi, allo stesso cambio utilizzato per determinare l'ammontare degli utili e delle riserve di utili da affrancare.

Tale chiarimento, tuttavia, in assenza di altre disposizioni specifiche, mira implicitamente a stabilire che a tutti gli altri fini risulta, invece, rilevante l'eventuale variazione di cambio tra la data considerata ai fini dell'affrancamento e quella di effettiva percezione degli utili affrancati, con la conseguenza che tale differenza di cambio concorrerà alla formazione del reddito complessivo col regime proprio dei dividendi (a seconda delle caratteristiche dell'utile da cui essi sono attinti) qualora favorevole al contribuente (e, quindi, se la valuta locale *medio tempore* si rivaluta rispetto all'euro). In considerazione della peculiarità del regime, si ritiene, viceversa, che la differenza di cambio a sfavore del contribuente (ossia, se la valuta locale *medio tempore* si svaluta rispetto all'euro) non possa dar luogo nemmeno a rimborso parziale della imposta sostitutiva; in tal caso, tuttavia, l'eccedenza dell'importo affrancato in euro potrà essere utilizzata "a copertura" di ulteriori utili che saranno distribuiti dal soggetto estero.



Resta ferma la condizione di cui alla lettera b) di cui al comma 1 in merito all'apposizione della riserva in bilancio che si considererà rispettata anche se di importo inferiore all'ammontare affrancato con aliquota ridotta purché il differenziale sia dovuto esclusivamente alle variazioni di cambio.

Ulteriore precisazione dettata dal comma 6 è quella contenuta nella lettera b) laddove chiarisce che anche la cessione delle partecipazioni nel soggetto non residente costituisce un modo per soddisfare la condizione di cui alla lettera a) del comma 1 e, quindi, il rispetto dell'effettiva percezione degli utili. In sostanza, la disposizione intende considerare "rimpatriati" gli utili anche se acquisiti sotto forma di corrispettivo della partecipazione ceduta.

L'ultimo comma dell'articolo 6 stabilisce che l'opzione per l'imposta sostitutiva ridotta si perfeziona mediante apposita indicazione nella dichiarazione dei redditi; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli da 2 a 5 previste per l'imposta sostitutiva del 9% (30% per i soggetti IRPEF) e, pertanto, si applicano, in via generale, le stesse disposizioni sopra esaminate in materia di individuazione dei soggetti passivi, determinazione degli utili e delle riserve di utili oggetto di opzione, delle modalità di esercizio dell'opzione e di versamento dell'imposta sostitutiva.

La decadenza dall'opzione per l'imposta sostitutiva ridotta è disciplinata all'**articolo 7**.

In particolare, qualora non ricorrano una o entrambe le condizioni previste nell'art. 6, l'opzione si ritiene esercitata ai sensi dell'articolo 4 del decreto e, quindi, deve essere versata la differenza, maggiorata del 20 per cento e dei relativi interessi, tra l'imposta sostitutiva determinata ai sensi dell'articolo 5 e l'imposta sostitutiva determinata ai sensi dell'articolo 6. Il versamento va effettuato entro i 30 giorni successivi alla data in cui è venuto meno il rispetto di una delle condizioni stabilite nell'articolo 6; in caso di omesso versamento si applicano le sanzioni ordinarie

Pertanto, il versamento va effettuato entro 30 giorni decorrenti:

- (i) dal termine di scadenza stabilito per il rimpatrio degli utili se gli utili non sono percepiti nei termini previsti (art. 6, comma 1, lettera a);
- (ii) dalla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio di percezione dei dividendi ovvero dalla data di approvazione del bilancio relativo ad uno dei due esercizi successivi a quello di percezione dei dividendi in caso di mancato rispetto delle condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) e comma 2;
- (iii) dalla data di distribuzione dei dividendi in violazione del comma 3;
- (iv) dalla data di efficacia civilistica della fusione o della scissione in violazione del comma 4.

Naturalmente, se le condizioni risultano soddisfatte solo parzialmente, ad esempio, perché l'accantonamento a riserva è stato iscritto in bilancio per un ammontare minore rispetto a quello degli utili netti assoggettati a imposta sostitutiva oppure perché solo una parte degli utili in esame è stata distribuita in Italia nei termini stabiliti dalla norma, la decadenza opera solo in relazione a quella parte degli utili per i quali non risulta soddisfatta la condizione prevista per fruire dell'aliquota di maggior favore.

L'**articolo 8** elenca gli effetti derivanti dall'opzione per l'imposta sostitutiva. Come già anticipato, a seguito dell'esercizio dell'opzione, gli utili e le riserve di utili sono integralmente esclusi dalla formazione del reddito imponibile del soggetto partecipante che ha esercitato l'opzione residente o localizzato in Italia (comma 1). L'esclusione riguarda esclusivamente le imposte sul reddito e non si estende all'IRAP.

Il vantaggio correlato al pagamento dell'imposta sostitutiva è circoscritto agli utili e alle riserve di utili affrancati percepiti a decorrere dall'inizio del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 (comma 2).



In considerazione del principio di favore dettato dalla legge di bilancio secondo cui gli utili distribuiti dall'entità estera si considerano prioritariamente formati con quelli assoggettati a imposta sostitutiva di cui alla disciplina in esame, è parso opportuno esplicitare tale principio coordinando lo stesso con altre discipline in modo da salvaguardare i regimi più favorevoli. Per tale motivo, il comma 3 dell'articolo 8 stabilisce che tale presunzione opera, limitatamente all'imposta sostitutiva ridotta, anche in presenza di utili provenienti da soggetti controllati esteri assoggettati a imposizione per trasparenza ai sensi dell'articolo 167, comma 6, del TUIR, fino al termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022; a decorrere da tale ultimo termine (corrispondente al 30 giugno 2024 per un soggetto con esercizio coincidente con l'anno solare) gli utili distribuiti dal soggetto non residente si considerano prioritariamente formati con quelli provenienti da soggetti controllati esteri assoggettati a imposizione per trasparenza ai sensi dell'articolo 167, comma 6, del testo unico fino a concorrenza degli stessi e, per la parte eccedente, prioritariamente formati con quelli assoggettati all'imposta sostitutiva di cui agli articoli 5 e 6. Il regime CFC, infatti, resta più favorevole nell'ambito della distribuzione degli utili in quanto consente lo scomputo del credito per le imposte pagate all'estero e delle ritenute che, viceversa, non concede la disciplina in esame. Tuttavia, l'aliquota ridotta per il rimpatrio da effettuarsi entro la data stabilita necessita, fino a quella data, della presunzione di prioritaria distribuzione in assoluto.

In caso di partecipazione agli utili per il tramite di soggetti esteri intermedi, le esclusioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 8 si applicano agli utili distribuiti dal soggetto estero intermedio direttamente partecipato. Ciò implica, in buona sostanza, che l'esclusione dalla formazione del reddito imponibile del soggetto che ha esercitato l'opzione per l'imposta sostitutiva opera non soltanto nel caso in cui gli utili sono percepiti direttamente dal soggetto per il quale sono stati affrancati gli stessi (comma 1), ma anche quando tali utili sono percepiti per il tramite di soggetti esteri intermedi (comma 4).

Inoltre, il comma 4 precisa che le presunzioni di distribuzione del comma 3 (dello stesso articolo 8) operano anche in relazione a ciascun soggetto estero intermedio che percepisce gli utili assoggettati alle imposte sostitutive della disciplina in esame.

Il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione detenuta dal soggetto residente o localizzato nel territorio dello Stato nella entità estera i cui utili hanno formato oggetto di affrancamento, è aumentato, fino a concorrenza del corrispettivo della cessione, dell'importo degli utili e delle riserve di utili assoggettati all'imposta sostitutiva e diminuito dell'importo dei medesimi utili e riserve di utili distribuiti.

In caso di applicazione degli articoli 167 o 130 e seguenti del testo unico, l'esclusione dei dividendi in esame e la movimentazione del costo della partecipazione nel soggetto non residente, ai sensi delle disposizioni dello stesso articolo 8, operano in occasione della determinazione del reddito del soggetto estero intermedio (che, lungo la catena partecipativa, risulta collocato più vicino al soggetto non residente) da imputare: (i) al soggetto consolidante che ha optato per il consolidato mondiale; (ii) al soggetto controllante ai sensi dell'articolo 167, comma 6, del TUIR.

L'esclusione dei dividendi e la movimentazione del costo della partecipazione nel soggetto non residente assumono, altresì, rilevanza ai fini della verifica della condizione prevista nella lettera a) del comma 4 del medesimo articolo 167 del testo unico. Tale previsione, se può apparire in deroga a quanto previsto nel provvedimento n. 376652 dell'Agenzia delle entrate del 27 dicembre 2021 in



materia di imprese estere controllate (confronta lettera f) dell'articolo 5), appare coerente con la finalità della norma che, con il versamento dell'imposta sostitutiva, vede il contribuente assolvere in maniera definitiva l'imposizione sugli utili oggetto di affrancamento; in tale ottica, gli utili affrancati non assumono più rilevanza ai fini del calcolo della tassazione virtuale interna dei soggetti intermedi esteri lungo la catena partecipativa.

Come già anticipato, in caso di opzione, sugli utili assoggettati a imposta sostitutiva non è riconosciuto alcun credito per le imposte pagate all'estero. In altri termini, al contribuente residente o localizzato in Italia non spetta la detrazione prevista, in presenza di circostanza esimente, per le imposte assolte dal soggetto estero controllato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione (credito d'imposta c.d. indiretto), né la detrazione per le eventuali imposte estere pagate, dalla entità partecipata o dal socio della stessa, al momento della distribuzione degli utili.


Va da sé che l'opzione per l'imposta sostitutiva non ha come conseguenza quella di considerare l'entità estera residente o localizzata in un Paese a fiscalità privilegiata. Il beneficio connaturato alla facoltà introdotta dalla disciplina in esame consiste proprio nel superare la verifica della provenienza degli utili ai fini dell'articolo 47, comma 4, e 89, comma 3, del TUIR, con la conseguenza che il contribuente che decide di avvalersi di tale facoltà si trova nella posizione di assoggettare a imposta sostitutiva utili e riserve di utili indipendentemente dalla circostanza che questi provengano o meno da Paesi a fiscalità privilegiata.






## ESEMPI

### Ipotesi 1



*ITA2 e ITA3 affrancano al 6% sia gli utili di EE1 (30%+70%=100%) sia gli utili di EE2 (7,5%+92,5%=100%) in quanto c'è controllo su tutto.*


### Ipotesi 2



*ITA2 affranca al 9% gli utili di EE1 (30%) e ITA3 affranca al 6% gli utili di EE2 (75%). ITA2 non affranca gli utili di EE2 (7,5%) in quanto utili white per definizione, ancorché ITA1 abbia il controllo di EE2 e di ITA2, perché EE1 interrompe la catena di controllo.*




*Ipotesi 2-bis*



*ITA2 affranca al 9% gli utili di EE1 (30%) e ITA3 affranca al 9% gli utili di EE2 (45%) in quanto EE2 non è controllata. ITA2 non affranca gli utili di EE2 (7,5%) in quanto white per definizione.*


*Ipotesi 2-ter*



*ITA4 affranca al 9% gli utili di EE2 (25%) e ITA3 affranca al 6% gli utili di EE2 (75%) in quanto la quota di EE2 detenuta da ITA4 non è controllata da ITA1, mentre la quota di EE2 detenuta da ITA3 è controllata da ITA1.*



*Ipotesi 3*



*ITA2 e ITA3 affrancano al 6% gli utili di EE1 (30%+70%=100%) e al 9% gli utili di EE2 (7,5%+17,5%=25%) in quanto EE2 non è controllata.*

